

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/12/2017)

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento, formulato nel rispetto del regolamento finanziario amministrativo del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 (art. 33 comma 2 ed all'art. 41), disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dall'istituzione scolastica.

Esso persegue lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza alla base del buon andamento e dell'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni.

“Contratto di sponsorizzazione”: contratto a titolo oneroso mediante il quale l'istituzione scolastica (sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di veicolare messaggi che promuovono il nome, il logo, il marchio, i prodotti, o altri contenuti concordati.

“Sponsorizzazione”: ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività prodotti, messaggi, finalizzati a conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine.

“Sponsor”: ai sensi dell'art.119 del T.U. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n.267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'istituzione scolastica.

“Spazio pubblicitario”: lo spazio fisico/temporale/geografico od il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'IC di Loreo per la pubblicità dello sponsor.

ART. 3 AMBITI OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Gli ambiti oggetto di sponsorizzazione potranno riguardare:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc.) limitatamente a servizi strumentali o beni materiali;
- ogni altra attività che il Consiglio di Istituto ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione.

Art. 4 FINALITA' E INDIVIDUAZIONE SPONSOR

I fini istituzionali e/o le attività dello sponsor non deve essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata. Le richieste di sponsor possono essere pubblicate mediante pubblicazione all'albo on line e/o con altre forme ritenute di volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione oppure attraverso comunicazioni a soggetti che si ritiene possono essere eventualmente interessati.

Art. 5 SOGGETTI SPONSOR

Possono assumere la veste di sponsor, purchè in conformità con i fini di cui all'art. 4, i seguenti soggetti:

qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali, le associazioni senza fine di lucro.

ART. 6 CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il corrispettivo per la sponsorizzazione potrà assumere una delle seguenti forme:

-contributi economici;

-cessione gratuita di beni e/o servizi;

-compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola

ART. 7 CONTRIBUTI ECONOMICI

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva.

ART. 8 CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante cessione gratuita i beni e/o servizi.

La Scuola, valutata l'utilità del bene e/o servizio offerto, procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione.

I risparmi di spesa conseguenti sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva.

ART. 9 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività programmate dalla Scuola.

I risparmi di spesa conseguenti sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva.

ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOL

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà, in base a quanto sarà previsto nel contratto di sponsorizzazione, una o più tra le forme pubblicitarie indicate di seguito:

riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor nel materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);

pubblicazione nel sito WEB della Scuola del marchio-logo o generalità dello sponsor per il periodo concordato;

posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

I tributi sulla pubblicità, ove dovuti, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

ART. 11 DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI

Il Dirigente Scolastico, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

1. ravvisi nel messaggio pubblicitario contenuti contrastanti con le finalità della scuola o con quanto enunciato nel Piano dell'offerta Formativa;
2. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
3. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine della

scuola o alle proprie iniziative;

4. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale a sfondo sessuale e/o pornografico;
3. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 12 DURATA DEL CONTRATTO

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è eventualmente rinnovabile in modo espresso.

ART. 13 STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- il diritto, per lo sponsor, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità previste;
- la durata dell’attività di sponsorizzazione ;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

ART. 14 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà indicata sulla ricevuta stessa.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo previsto secondo le forme di cui all’articolo 7 sarà causa di risoluzione del contratto.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

ART. 15 MONITORAGGIO

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 16 SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Loreo non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo.

Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'IC di Loreo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardanti l'IC di Loreo.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

ART. 18 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore nel momento di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Il regolamento viene affisso all'Albo e pubblicato sul sito istituzionale.